

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	661
<b>Data della delibera</b>	14-05-2021
<b>Oggetto</b>	Procedure aziendali
<b>Contenuto</b>	Sistema aziendale privacy: adozione Procedura aziendale in materia di Videosorveglianza codice PA.DA.02

<b>Dipartimento</b>	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
<b>Direttore Dipartimento</b>	PESCINI LORENZO
<b>Struttura</b>	SOC AFFARI GENERALI
<b>Direttore della Struttura</b>	CARLINI LUCIA
<b>Responsabile del procedimento</b>	CAGNONI SARA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	10	Procedura Aziendale in materia di videosorveglianza - codice PA.DA.02
1	2	Informativa estesa
2	1	Cartello Videosorveglianza
3	1	Cartello Videomonitoraggio
4	1	Istanza di accesso a videoriprese
5	1	Istanza di salvataggio videoriprese

“documento firmato digitalmente”

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE;

**Visto** il D.Lgs. n. 196/2003 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 (cd. decreto di adeguamento), recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

**Vista** la Legge n. 300/1970 e s.m.i., c.d. *“Statuto dei Lavoratori”*, con particolare riferimento all’art. 4 *“(Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)”*, comma 1: *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali....”*

**Richiamati i seguenti atti:**

- il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel quale si esplicitano direttive specifiche da rispettare nelle riprese con apparecchiature di videosorveglianza;
- il Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 467 dell’11 ottobre 2018 *“Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679”*, con particolare riguardo al punto 5) dell’allegato 1): *“Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione dai quali derivi anche la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti ...”*;
- le Linee Guida EDPB (European Data Protection Board) 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 29.01.2020;

**Atteso** che all’interno dei presidi e delle strutture aziendali dell’AUSL T.C. l’installazione di un sistema di dispositivi video per la sorveglianza a distanza degli ambienti adibiti all’esercizio di tutte le attività socio-sanitarie, compresi gli ambienti sanitari e di ricovero, risponde a:

- finalità di ordine e sicurezza pubblica, di tutela del patrimonio aziendale nonché di prevenzione, accertamento o repressione di eventuali illeciti;
- finalità di assistenza e cura dei pazienti che necessitano di una costante verifica dello stato di morbilità;

**Dato atto** che con Nota del D.G. prot. N. 30667 del 06.03.2018 – ed ulteriore sollecito del 12.09.2018 - è stato effettuato un censimento degli impianti di videosorveglianza collocati nelle strutture dell’AUSL T.C.

e, a tal fine, sono state acquisite le planimetrie delle strutture in cui sono ubicate le videocamere, con l'indicazione delle specifiche tecniche degli impianti suddetti, dei tempi di conservazione delle immagini, dei soggetti autorizzati alla gestione delle immagini, nonché ogni altra informazione richiesta in conformità al nuovo quadro normativo intervenuto in materia di tutela dei dati personali (agli atti della scrivente struttura);

**Preso atto** che è fatto divieto di utilizzare le immagini derivanti dai suddetti sistemi di videosorveglianza per effettuare un controllo a distanza dell'attività lavorativa e del rispetto dell'orario di lavoro degli operatori: pertanto tali immagini sono impiegate esclusivamente per motivi di sicurezza;

**Rilevato** che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica: pertanto si applicano le disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali;

**Atteso** che il Garante per la protezione dei dati personali richiede – ai fini dell'installazione di impianti di videoripresa a distanza - una serie di accorgimenti atti a tutelare con idonee cautele la riservatezza e la dignità dei cittadini;

**Vista** la Deliberazione n. 430 del 23.09.2013 della ex Ausl 3 di Pistoia, recante: “Approvazione Policy (direttive) per installazione strumenti di videosorveglianza”;

**Considerata** l' esigenza di aggiornare la suddetta Policy in materia di videosorveglianza, adeguandola al nuovo quadro normativo, costituito dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - comprese le informative sul trattamento dei dati personali allegare alla procedura aziendale PA.DA.02 - e contestualmente di aggiornare la cartellonistica posta in prossimità delle aree video sorvegliate in tutte le strutture aziendali;

**Dato atto** che:

- la predisposizione della procedura in oggetto è stata condivisa con i componenti del Gruppo di lavoro protezione dei dati, coordinato dal Responsabile della Protezione dei Dati, negli incontri del 26/02/2021 e del 26/03/2021;
- con mail del 16/03/2021 è stata inviata al gruppo di lavoro la proposta di procedura come condivisa in sede del primo incontro, al fine di raccogliere ulteriori osservazioni in merito;

**Ritenuto necessario** procedere all'adozione della Procedura aziendale in materia di videosorveglianza, codice PA.DA.02, così come disposto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di uniformare i criteri e le modalità che l'AUSL T.C. deve adottare nelle ipotesi di installazione e utilizzo di impianti di videosorveglianza e videomonitoraggio presso tutte le sedi aziendali, in conformità con l'intervenuto quadro regolatorio di riferimento;

**Rilevato**, altresì, che la presente procedura aziendale è indirizzata anche a ciascun soggetto coinvolto nelle attività di installazione, manutenzione, gestione dei sistemi hardware/software deputati alla videosorveglianza – che, a tal fine, è stato designato Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 - con particolare riguardo all'impresa fornitrice del sistema di videosorveglianza nonché all'impresa incaricata del servizio di vigilanza;

**Preso atto** che il Direttore della S.O.C. Affari Generali – Dr.ssa Lucia Carlini - nel proporre la presente procedura attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria condivisa con il Responsabile della protezione dei dati, Avv. Michele Morriello, ed effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Sara

Cagnoni, titolare della P.O. Privacy e supporto Data Protection Officer, in servizio c/o la SOC Affari Generali;

**Su proposta** del Direttore della S.O.C. Affari Generali – Dr.ssa Lucia Carlini;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di adottare** la Procedura aziendale in materia di videosorveglianza, codice PA.DA.02, così come disposto nell'Allegato A - comprensivo dei sub-allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di uniformare i criteri e le modalità che l'AUSL T.C. deve adottare nelle ipotesi di installazione e utilizzo di impianti di videosorveglianza e videomonitoraggio presso tutte le sedi aziendali, in conformità con l'intervenuto quadro regolatorio di riferimento;
2. **di aggiornare** la cartellonistica collocata in prossimità delle aree video sorvegliate, adeguandola alle informative sul trattamento dei dati personali allegate al presente atto;
3. **di revocare** ogni e qualsiasi altro atto in contrasto con la presente deliberazione;
4. **di incaricare** il Responsabile del procedimento di dare diffusione del presente atto secondo quanto disposto nell'art. 18 della Procedura aziendale in materia di videosorveglianza, codice PA.DA.02, anche tramite il Portale della privacy- Sezione Cruscotto – inserito sul sito intranet aziendale;
5. **di incaricare** i Referenti del trattamento dei dati - con particolare riguardo ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri dell'AUSL T.C. nonché ai Responsabili di Presidio per ciascun presidio sanitario territoriale, come individuati nelle specifiche delibere del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 2 della Procedura in materia di videosorveglianza- di verificare l'adeguata applicazione della procedura aziendale allegata da parte del personale designato quale incaricato al trattamento dei dati derivati dalle attività di videosorveglianza, nonché di trasmettere copia del presente atto ai soggetti qualificati Responsabili esterni del trattamento dati derivati dalle attività di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679;
6. **di incaricare** i Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri dell'AUSL T.C. nonché i Responsabili di Presidio per ciascun presidio sanitario territoriale, come individuati nelle specifiche delibere del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 2 della Procedura in materia di videosorveglianza, di verificare che - nelle strutture aziendali di rispettiva competenza - la cartellonistica sia adeguatamente collocata in prossimità delle aree video sorvegliate e che sia aggiornata in conformità alle informative sul trattamento dei dati personali allegate al presente atto;
7. **di incaricare** la S.O.C. Politiche e Relazioni Sindacali di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. delle tre Aree negoziali ed alla RSU aziendale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

8. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., al fine di dare tempestivo avvio alla procedura, in conformità con l'intervenuto quadro regolatorio di riferimento;
9. **di pubblicare** il presente atto all'Albo dell'Azienda, nonché di trasmetterlo al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**

	<b>Direttore Amministrativo</b> SOC Affari Generali	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Procedura Aziendale</b> Procedura in materia di Videosorveglianza	<b>PA.DA.02</b>	0	1 di 10

## Procedura in materia di Videosorveglianza

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
29/04/2021	<b>Referente</b> <b>Gruppo di redazione</b>  Posizione Organizzativa privacy e supporto Data Protection Officer Sara Cagnoni	<b>Processo</b> Responsabile protezione dati Michele Morriello  Direttore SOC Affari Generali Lucia Carlini	Direttore Amministrativo Lorenzo Pescini
		<b>SGQ</b> Direttore SOSD Governance Clinico Assistenziale Mauro Romilio	

**Gruppo di redazione:** costituito da Sara Cagnoni, Posizione Organizzativa privacy e supporto Data Protection Officer, Margherita Petracchi, Collaboratore Amministrativo Professionale, SOC Affari Generali e da uno o più rappresentanti del **Gruppo di Lavoro Protezione Dati**, afferenti a ciascuno dei Dipartimenti aziendali:

- Ilaria Perigli – Barbara Lazzeri referenti dello Staff Direttore Generale
  - Alessandro Sergi – Pierluigi Perruccio referenti dello Staff Direzione Sanitaria
  - Lucia Carlini referente della Direzione Amministrativa
  - Daniela Matarrese referente del Dipartimento Rete Ospedaliera
  - Emanuele Croppi referente del Dipartimento Medicina Generale
  - Alessandro Natali referente del Dipartimento delle Specialistiche Mediche
  - Giovanni Benelli referente del Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche
  - Daniela Matteuzzi referente del Dipartimento Emergenza e Area Critica
  - Rosalia Emidia Di Silvio referente del Dipartimento Materno Infantile
  - Mauro Iannopolo referente del Dipartimento Oncologico
  - Martina Boni referente del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione
  - Grazia Gentilini referente del Dipartimento di Medicina di Laboratorio
  - Adriano Viviani referente del Dipartimento Diagnostica per immagini
  - Daniele Romeo – Benedetta Novelli referenti del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale
  - Donella Posarelli referente del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
  - Alberto Anichini referente del Dipartimento del Farmaco
  - Rosaria Raffaelli – Marco Alaimo referenti del Dipartimento Assistenza Infermieristica ed Ostetrica
  - Riccardo Valencetti referente del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie
  - Nadia Betti referente del Dipartimento della Prevenzione
  - Stefania Tostati – Azzurra Staderi referenti del Dipartimento Servizio Sociale
  - Sonny Paccagnini – Sergio Biagini referenti del Dipartimento Risorse Umane
  - Laura Belmonte – Daniela Faraone – Milena Gambi – Cristiano Patrizio Minghetti – Francesca Nania – Marco Rallo - Serena Salomoni referenti del Dipartimento Decentramento
  - Marco Brintazzoli – Massimo Martellini – Fernanda Laneri referenti del Dipartimento Area Tecnica
  - Claudia Galanti – Gabriele Bini referenti del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione
  - Sergio Lami referente del Dipartimento interaziendale SIOR
- Supporto metodologico:** SOSD Governance Clinico Assistenziale.

**Parole chiave:** videosorveglianza, videoregistrazione, immagini, informativa.

	<b>Direttore Amministrativo</b> SOC Affari Generali	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Procedura Aziendale</b> Procedura in materia di Videosorveglianza	<b>PA.DA.02</b>	0	2 di 10

## Indice

1. Premessa .....	2
2. Scopo/ Obiettivi e Campo di applicazione .....	2
3. Glossario e Definizioni.....	3
Art. 1 - Principi di carattere generale.....	3
Art. 2 - Soggetti.....	3
Art. 3 - Finalità dei sistemi di videosorveglianza e modalità di trattamento dei dati .....	4
Art. 4 - Informativa .....	4
Art. 5 - Misure di sicurezza.....	5
Art. 6 - Modalità delle riprese.....	6
Art. 7 - Procedura per l'installazione degli impianti di videosorveglianza .....	6
Art. 8 – Obblighi, divieti e limitazioni in ordine all'attività di videosorveglianza.....	7
Art. 9 – Durata di conservazione delle immagini.....	7
Art. 10 – Videomonitoraggio pazienti .....	8
Art. 11 – Diritti degli interessati.....	8
Art. 12 – Riferimenti normativi.....	9
Art. 13 – Revisione .....	9
Art. 14 – Conservazione/archiviazione .....	9
Art. 15 – Monitoraggio e controllo .....	10
Art. 16 – Strumenti.....	10
Art. 17 – Indice revisioni.....	10
Art. 18 – Diffusione/Consultazione/Lista di diffusione.....	10

### 1. Premessa

L'Azienda USL Toscana Centro - di seguito L'AUSL T.C. - adotta la presente procedura in materia di utilizzo dei dispositivi per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, utenti e lavoratori, con particolare riguardo alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

### 2. Scopo/ Obiettivi e Campo di applicazione

1. La presente procedura disciplina i criteri e le modalità da adottare nelle ipotesi di installazione e utilizzo di impianti di videosorveglianza e video monitoraggio presso tutte le sedi dell'AUSL T.C., con lo scopo principale di garantire la sicurezza di utenti, cittadini e lavoratori, che transitano in aree videosorvegliate, nonché di fornire maggior tutela del patrimonio aziendale, in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione Dati (UE) 2016/679 - di seguito GDPR - e alle istruzioni dell'Autorità Garante della Privacy, con particolare riguardo al provvedimento 8 Aprile 2010.

2. Rientrano nella disciplina della presente procedurale attività di seguito indicate:

- Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli o abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
- Video monitoraggio: sistema o dispositivo che permette la visione di aree delimitate unicamente in tempo reale, per il perseguimento di finalità di assistenza e cura di pazienti che necessitano di una costante verifica dello stato di morbilità.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza: L'Azienda USL Toscana Centro;
- Responsabile del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza: qualsiasi impresa/società esterna coinvolta nelle attività di installazione, manutenzione, gestione dei sistemi hardware/software deputati alla videosorveglianza, individuati nel successivo art. 2;

	<b>Direttore Amministrativo</b> SOC Affari Generali	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Procedura Aziendale</b> Procedura in materia di Videosorveglianza	<b>PA.DA.02</b>	0	3 di 10

- Referente del Trattamento dei dati derivanti dalle attività di videosorveglianza/video monitoraggio: i Direttori di S.O.C./S.O.S. aziendale come individuati ai sensi del successivo art. 2;
- Incaricato al trattamento dei dati derivanti dalle attività di videosorveglianza/video monitoraggio: ciascun soggetto formalmente autorizzato dai Referenti ad operazioni di utilizzo dei dati raccolti, limitate ai seguenti livelli autorizzativi (come più analiticamente esposti nell'art. 2):
  - a) la sola visione delle immagini sui monitor in sincronia con la ripresa;
  - b) la visione delle immagini e dei dati registrati;
  - c) l'estrazione di copie di immagini e dati.

### 3. Glossario e Definizioni

**ab origine:** dall'origine

**Art.:** articolo

**AUSL T.C.:** Azienda USL Toscana Centro

**c.d.:** cosiddetto

**cfr:** confronto

**d.lgs:** decreto legislativo

**EDPB:** Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board)

**ex:** ai sensi di

**GDPR:** Regolamento Generale sulla Protezione Dati(UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation)

**S.O.C.:** Struttura Operativa Complessa

**S.O.S.:** Struttura Operativa Semplice

**U.T.I.C.:** Unità di Terapia Intensiva Coronarica.

#### Art. 1 - Principi di carattere generale

1. L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto dei principi di liceità, necessità, pertinenza, proporzionalità, minimizzazione ai sensi dell'art. 5 del GDPR; tali principi informano la scelta delle modalità di ripresa e della dislocazione degli impianti, in modo da limitare il trattamento ai dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

2. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle elencate nel successivo art. 5, né essere diffusi o comunicati a terzi, fatte salve esigenze di polizia o di giustizia.

3. I sistemi di videosorveglianza devono essere proporzionati all'effettivo grado di rischio presente nell'area di ripresa e devono essere attivati solo nelle aree in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli da parte di addetti al servizio, misure di protezione agli ingressi) siano insufficienti, inattuabili o non parimenti efficaci.

#### Art. 2 - Soggetti

1. Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell'art 4, comma 7, del GDPR, è l'Azienda USL Toscana Centro.

2. È nominato Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ciascun soggetto esterno coinvolto nelle attività di installazione, manutenzione, gestione dei sistemi hardware/software deputati alla videosorveglianza, con particolare riguardo all'impresa fornitrice del sistema di videosorveglianza - che svolge attraverso propri operatori incaricati le funzioni di manutenzione dell'impianto di sorveglianza - nonché all'impresa incaricata del servizio di vigilanza.

3. Sono individuati quali Referenti del Trattamento dei dati derivanti dalle attività di videosorveglianza:

- i Direttori Sanitari di ciascun Presidio Ospedaliero dell'AUSL T.C.;
- i Responsabili di Presidio per ciascun presidio sanitario territoriale, come individuati nelle delibere del Direttore Generale di approvazione rispettivamente del Piano Regolatore Territoriale dei Presidi afferenti al Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale nonché del Piano dei Presidi afferenti al Dipartimento della Prevenzione;



	<b>Direttore Amministrativo</b> SOC Affari Generali	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Procedura Aziendale</b> Procedura in materia di Videosorveglianza	<b>PA.DA.02</b>	0	4 di 10

- In tutti i casi non rientranti nelle ipotesi precedenti, si considera Referente del trattamento il Direttore della struttura prevalentemente presente all'interno di ciascuna sede operativa territoriale.

4. Qualora il trattamento dei dati derivi da attività di video monitoraggio, sono individuati Referenti del Trattamento dei dati i Direttori di ciascuna S.O.C./S.O.S. erogante la prestazione sanitaria.

5. Sono Incaricati del Trattamento i soggetti espressamente designati e autorizzati dai Referenti a porre in essere operazioni predeterminate - individuate con riguardo a specifiche fattispecie - quali l'accesso ai locali dove sono situati i monitor, l'utilizzo degli impianti oppure, qualora sia indispensabile, la visione e/o l'estrazione delle immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza. Tali soggetti devono essere abilitati per iscritto secondo diversi livelli autorizzativi, determinati in relazione alle operazioni che sono legittimati ad effettuare; devono, altresì, essere in possesso di credenziali di accesso e autenticazione che permettano loro di effettuare le azioni di specifica competenza, limitando la possibilità di cancellazione o duplicazione dei dati anche in differita (cfr. art. 5 - Misure di sicurezza).

6. Ciascun Referente del Trattamento si avvale della collaborazione degli Incaricati del Trattamento espressamente autorizzati all'accesso sia ai locali dove sono situati i monitor sia agli impianti e - nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti - espressamente autorizzati a visionare le immagini.

### **Art. 3 - Finalità dei sistemi di videosorveglianza e modalità di trattamento dei dati**

1. L'AUSL T.C. effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero:

- Per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
- Per assolvere a esigenze organizzative e produttive nonché per la sicurezza del lavoro;

2. Al fine di perseguire la finalità di sicurezza di cui al comma 1, l'AUSL T.C. installa dispositivi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

3. Le immagini sono gestite tramite sistemi software e conservate con logiche strettamente correlate alle finalità sopradescritte.

4. La raccolta, la registrazione, la conservazione e l'utilizzo di immagini devono essere pertinenti agli scopi per i quali sono state effettuate e possono essere oggetto delle sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte, ovvero:

- a) protezione e incolumità degli individui, sicurezza dei lavoratori e utenti, prevenzione ed accertamento di reati;
- b) protezione del patrimonio aziendale.

5. I sistemi di videosorveglianza sono configurati in modo da non utilizzare i dati identificativi dei soggetti quando il trattamento può essere eseguito con dati anonimi. Qualora si pervenga a una registrazione di dati identificativi non necessari è disposta la cancellazione e distruzione di quanto registrato.

### **Art. 4 - Informativa**

1. Per l'installazione dei sistemi di videoregistrazione devono essere rispettate le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati riguardanti gli adempimenti necessari da parte dei soggetti pubblici e privati.

2. Gli interessati devono essere informati attraverso la specifica cartellonistica (c.d. informativa semplificata) che stanno per accedere in una zona sottoposta a videosorveglianza con possibilità di registrazione (cfr. [Strumento n. 2](#)).

3. La segnalazione con l'informativa deve:

- a) essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle immediate vicinanze;
- b) avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale;

	<b>Direttore Amministrativo</b> SOC Affari Generali	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Procedura Aziendale</b> Procedura in materia di Videosorveglianza	<b>PA.DA.02</b>	0	5 di 10

- c) riportare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione: tali simboli possono eventualmente essere diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate;
- d) deve riportare in maniera esplicita la dizione **"La registrazione è effettuata da e per fini di..."** e deve, comunque, essere conforme al modello individuato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nonché al modello adottato dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) con Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - Versione 2.0 Adottate il 29 gennaio 2020.

4. Conformemente a quanto disposto dal Provvedimento 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali - nonché dalle Linee Guida del Comitato Europeo cit. - tali avvisi sintetici sono integrati da un'informativa estesa che l'AUSL T.C. mette a disposizione degli interessati, contenente gli ulteriori elementi di cui all'art. 13, comma 1, del GDPR, allegata alla presente procedura e consultabile sul sito internet [Sezione Privacy - Privacy in Azienda](#) - nonché sul sito intranet aziendale - [Portale della Privacy- nella specifica sezione "Cruscotto"](#) (cfr. [Strumento n. 1](#)).

#### Art. 5 - Misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza da adottare devono tener conto delle diverse competenze attribuite ai singoli operatori, configurando diversi livelli di visibilità e trattamento di immagini. I soggetti autorizzati al trattamento, di cui all'art. 2, devono essere in possesso di credenziali di accesso e autenticazione che permettano di effettuare le operazioni di specifica competenza, limitando loro la possibilità di cancellazione o duplicazione dei dati anche in differita.

2. A tal fine gli Incaricati del Trattamento devono essere designati per iscritto e autorizzati ad accedere ai locali, dove sono situati i monitor, ad utilizzare gli impianti oppure, qualora sia indispensabile, a visionare le immagini. In ragione delle operazioni di specifica competenza, i soggetti preposti a tali interventi sono abilitati secondo diversi livelli autorizzativi, individuati con riferimento alle azioni loro espressamente consentite, ovvero:

- la sola visione delle immagini sui monitor in sincronia con la ripresa;
- la visione delle immagini e dati registrati;
- l'estrazione di copie delle immagini e dati;
- la manutenzione delle apparecchiature e dei software di gestione.

3. Nel caso di interventi derivanti dalla necessità di manutenzione, i soggetti preposti a tali operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò è strettamente indispensabile al fine di effettuare le verifiche tecniche ed in presenza di soggetti dotati di credenziali di autenticazione e abilitati alla visione delle immagini.

4. L'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.

L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco", deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi; in mancanza di tali soluzioni tecnologiche continua ad essere utilizzato il sistema della "doppia chiave fisica o logica" consegnata, rispettivamente, metà al Referente del trattamento e metà al rappresentante dei lavoratori individuato presso la struttura.

5. L'estrazione di copie delle immagini registrate può essere autorizzata, ferme le modalità di cui al precedente comma 4, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) su istanza della competente Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria;
- 2) nel caso di riscontro ad una istanza di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, ai sensi del successivo art. 11;
- 3) in caso di segnalazione di evento dannoso, nonché a fronte di situazioni che integrino gli estremi di illecito penale, ai sensi del successivo art. 9, comma 6;

6. Gli strumenti di ripresa digitali, collegati a reti informatiche, devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo; devono, altresì, prevedere forme di crittografia dei protocolli di comunicazione.

	<b>Direttore Amministrativo</b> SOC Affari Generali	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Procedura Aziendale</b> Procedura in materia di Videosorveglianza	<b>PA.DA.02</b>	0	6 di 10

#### Art. 6 - Modalità delle riprese

1. Le specifiche tecniche degli impianti di videosorveglianza, l'indicazione del numero di dispositivi installati e dei relativi monitor; le planimetrie delle aree indicanti la dislocazione delle telecamere nonché le modalità di ripresa sono consultabili sul sito intranet aziendale – Portale della Privacy – nella specifica sezione "Cruscotto".
2. Le suddette caratteristiche tecniche sono suscettibili di eventuali modifiche e aggiornamenti solo a fronte di concrete e motivate necessità, previa riattivazione della procedura di accordo stipulato con le Organizzazioni sindacali o con le RSU, ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori).
3. La risoluzione delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza è regolata in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti inquadrati, che possano essere riconoscibili solo attraverso una specifica messa a fuoco ed inquadratura dell'immagine stessa a fronte della necessità di giustificati e motivati interventi.
4. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere - con o senza registrazione delle immagini - aree esterne di immobili, quali zone adibite a parcheggio o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente interessata, evitando quanto più possibile la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultano rilevanti.
5. I monitor collegati agli impianti di videosorveglianza sono installati in locali esclusivamente adibiti alla collocazione di postazioni di controllo, denominati Control Room, l'accesso ai quali è riservato al solo personale autorizzato.

#### Art. 7 - Procedura per l'installazione degli impianti di videosorveglianza

1. Per l'installazione di nuovi impianti e per la modifica/sostituzione degli impianti esistenti deve essere applicata la seguente procedura:
  - a) La richiesta di attivazione, modifica, sostituzione dei dispositivi deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'AUSL T.C. su istanza dei Direttori di Dipartimento; deve essere adeguatamente motivata nonché conforme al principio di proporzionalità di cui all'art. 1, secondo il quale l'attività di videosorveglianza è attivata solo nelle aree in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli da parte di addetti al servizio, misure di protezione agli ingressi) siano insufficienti, inattuabili o non parimenti efficaci.
  - b) Condizione preliminare di liceità per l'installazione degli impianti di videosorveglianza è l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 4 Legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Pertanto alle Organizzazioni sindacali e alle RSU deve essere inviata una relazione comprendente: le specifiche tecniche dei dispositivi di sorveglianza con indicazione del numero di telecamere da installare e dei relativi monitor; le planimetrie delle aree indicanti la dislocazione dei dispositivi; le modalità di ripresa; le misure di sicurezza previste; l'elenco dei soggetti di cui all'art. 3 della presente procedura;
  - c) Stipulato l'accordo collettivo con le Rappresentanze sindacali aziendali o con le Rappresentanze sindacali unitarie, oppure – in difetto di accordo – a seguito dell'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, il Titolare del Trattamento promuove l'effettuazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 467 dell'11/10/2018 e della procedura aziendale di cui alla delibera n. 251 del 28.02.2020;
  - d) Conclusasi positivamente la Valutazione d'impatto, il Titolare del Trattamento autorizza l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o l'eventuale modifica/sostituzione dei dispositivi esistenti.
2. Per quanto concerne gli impianti esistenti, laddove permangano condizioni di invarianza rispetto agli originari presupposti legittimanti, non è necessario attivare nuovamente le procedure previste dall'art.4 della L. n. 300/1970, fermo restando il divieto di modalità d'uso diverse da quelle ab origine autorizzate.

	<b>Direttore Amministrativo</b> SOC Affari Generali	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Procedura Aziendale</b> Procedura in materia di Videosorveglianza	<b>PA.DA.02</b>	0	7 di 10

#### **Art. 8 – Obblighi, divieti e limitazioni in ordine all'attività di videosorveglianza**

1. Ai sensi dell'art. 4 della L.300/1970 (Statuto dei Lavoratori) è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature video in luoghi ove vengono espletate mansioni lavorative-quali postazioni fisse o aree dedicate all'attività lavorativa anche in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico o scarico merci) - con finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. È inoltre proibita l'installazione di videocamere in spazi riservati esclusivamente ai lavoratori: bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi etc.
3. È altresì inammissibile l'installazione di telecamere che inquadrino specificamente l'orologio marcatempo.
4. Le suddette prescrizioni devono essere osservate anche nei confronti di tutti i lavoratori che prestano servizio in aree esterne all'edificio (es. lavoratori edili, personale delle pulizie, personale addetto al servizio di trasporto persone e forniture varie). Qualora si renda necessario raccogliere immagini dei suddetti per finalità di sicurezza o di eventuale accertamento di illeciti, i lavoratori non devono essere ripresi in modo stabile e le immagini inquadrature non possono essere utilizzate per controlli indiretti sull'attività lavorativa.
6. Deve in ogni caso essere evitato il rischio di diffusione di immagini - in particolare se idonee a rilevare stati patologici o comunque inerenti lo stato di salute - su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

#### **Art. 9 – Durata di conservazione delle immagini**

1. La conservazione delle immagini deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.
2. La conservazione deve essere limitata, di norma, ad un massimo di centoventi ore (5 giorni) successive alla rilevazione, eccezion fatta per le fattispecie in cui sia diretta ad ottemperare a specifiche richieste dell'autorità giudiziaria o di polizia, finalizzate ad indagini investigative.
3. Nel caso di giustificate esigenze relative alla sicurezza ed al controllo, nonché per identificare eventuali autori di reati, può essere ammesso un tempo più ampio di conservazione delle immagini, che, comunque, non deve superare i sette giorni.
4. L'eventuale necessità di un ulteriore allungamento dei tempi di conservazione può essere ravvisata solo in casi eccezionali, motivati da esigenze di sicurezza perseguite in relazione a concrete situazioni di rischio - riguardanti eventi realmente incombenti - o, comunque, a fronte di situazioni che integrino gli estremi di illecito penale. In tali casi la richiesta di allungamento deve essere sottoposta al Titolare del Trattamento, il quale, previa consultazione con il Responsabile della protezione dei dati personali, valuta il prolungamento dei tempi di conservazione. L'allungamento dei tempi di conservazione delle immagini non può - in ogni caso - eccedere l'arco temporale in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
5. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare l'integrale cancellazione automatica delle immagini da ogni supporto allo scadere del termine previsto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati.
6. Qualora - a fronte di un evento dannoso o di circostanze che integrino gli estremi di un illecito penale - si renda necessario procedere al salvataggio di immagini distintamente determinate, in attesa che l'autorità giudiziaria procedente ne disponga l'eventuale acquisizione, la relativa istanza deve essere inoltrata dal Direttore di Struttura al Referente del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza, che ha registrato le immagini medesime. Tale istanza deve essere adeguatamente circostanziata e circoscritta in termini sia spaziali sia temporali, secondo i criteri previsti nel modulo allegato (cfr. [Strumento n. 5](#)), pubblicato sul sito intranet aziendale - [Portale della Privacy - nella specifica sezione "Cruscoffo"](#). A seguito dell'esito positivo del procedimento autorizzatorio, laddove l'autorità giudiziaria non disponga l'acquisizione delle immagini salvate, il Referente del trattamento dei dati di cui all'art. 2, comma 3, provvede a distruggere fisicamente tutti i dischi ottici (CD, DVD) o a formattare i dispositivi di archiviazione esterni (periferiche USB) sui quali le suddette immagini sono state salvate.

	<b>Direttore Amministrativo</b> SOC Affari Generali	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Procedura Aziendale</b> Procedura in materia di Videosorveglianza	<b>PA.DA.02</b>	0	8 di 10

7. Il Responsabile del trattamento eventualmente designato applica le medesime regole previste nel presente articolo.

#### Art. 10 – Video monitoraggio pazienti

1. Per il perseguimento di finalità di assistenza e cura di pazienti da sottoporre ad una costante verifica dello stato di morbilità, l'AUSL T.C. si avvale di impianti che permettono la visione in tempo reale di aree specificamente circoscritte.
2. Il video monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti - quali unità di Rianimazione, U.T.I.C., reparti di isolamento e speciali camere di degenza - deve essere limitato ai casi di comprovata indispensabilità derivanti da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.
3. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati in ambienti separati e non accessibili a persone estranee al percorso assistenziale e/o di cura.
4. I Referenti del trattamento devono garantire che l'accesso alle immagini rilevate per finalità di cura sia riservato al solo personale medico ed infermieristico. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per consentire l'accesso alle immagini da parte di familiari e congiunti di ricoverati in reparti, nei quali non sia permesso agli stessi di recarsi di persona (es. rianimazione). Ai familiari e ai terzi legittimati può essere consentita esclusivamente la visione dell'immagine del paziente loro congiunto.
5. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere in una zona sottoposta a video monitoraggio senza possibilità di registrazione attraverso la specifica cartellonistica (c.d. informativa semplificata), predisposta con le stesse caratteristiche, in termini sia di configurazione sia di posizionamento, disciplinate nell'art. 4, commi 3 e 4, della presente procedura (cfr. [Strumento n. 3](#)).
6. Le riprese effettuate nelle camere di degenza detenuti, al fine di scongiurare pericoli di evasione, devono essere accessibili esclusivamente al personale penitenziario ed al personale medico e infermieristico per scopi di cura. L'accessibilità a familiari o conoscenti deve essere previamente autorizzata dall'autorità giudiziaria o di polizia.

#### Art. 11 – Diritti degli interessati

1. Deve essere assicurato agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR; in particolare gli interessati possono:
  - ottenere informazioni sull'utilizzo dei dati che li riguardano;
  - verificare le finalità, le modalità e la proporzionalità del trattamento;
  - chiedere la limitazione del trattamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del GDPR;
  - opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, ai sensi dell'art. 21 del GDPR;
  - accedere ai dati che li riguardano.
2. Ciascun interessato può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante istanza formalizzata, utilizzando il modulo allegato (cfr. [Strumento n. 4](#)), pubblicato sul sito internet aziendale – [Sezione Privacy - Privacy in Azienda](#); detta istanza deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta sia sotto il profilo spaziale sia temporale. A seguito della ricezione dell'istanza è attivata la seguente procedura:
  - Valutazione preliminare: valutate positivamente le motivazioni a sostegno dell'istanza presentata dall'interessato, il Referente di cui all'art. 2, comma 3, della presente procedura trasmette la richiesta di estrazione dei dati ad un soggetto specificamente autorizzato ad estrapolare le immagini richieste e riguardanti uno specifico e circoscritto arco temporale, adeguatamente indicato nell'istanza;
  - Estrazione dei dati: l'Incaricato provvede ad estrapolare le riprese, limitandosi alle immagini che riguardano direttamente il soggetto interessato. Chi esegue l'estrazione dei dati deve oscurare le immagini relative a soggetti terzi, ai quali potrebbe derivare un danno o un pregiudizio. Possono

	<b>Direttore Amministrativo</b> SOC Affari Generali	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Procedura Aziendale</b> Procedura in materia di Videosorveglianza	<b>PA.DA.02</b>	0	9 di 10

essere estrapolati anche dati riguardanti terzi solo nel caso in cui la scomposizione degli stessi o la privazione di alcuni loro elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato;

- Custodia dei dati: i dati estratti, al fine di evitare l'automatica cancellazione nel termine 5 giorni – così come previsto dalla presente procedura– sono conservati in formato elettronico o cartaceo – adottando le misure più idonee ad una corretta conservazione nella fattispecie specifica – per il tempo necessario a garantire all'interessato la tutela dei propri diritti e/o interessi;
  - Consegna dei dati: a seguito dell'esito positivo delle precedenti fasi, sono consegnate all'interessato esclusivamente le immagini pertinenti e non eccedenti i termini definiti con l'istanza presentata. Contestualmente l'AUSL T.C. provvede a distruggere le copie conservate.
4. Tale procedura si applica anche qualora l'istanza di accesso alle immagini registrate sia presentata da un soggetto terzo interessato in qualità di Curatore/Tutore/Amministratore nonché di Procuratore legale e Difensore di fiducia del diretto interessato, previa presentazione della documentazione comprovante il titolo di legittimazione richiesto.
5. La rettifica e l'aggiornamento dei dati non sono in concreto esercitabili a causa della natura intrinseca delle immagini, in quanto raccolte in tempo reale e riguardanti un fatto obiettivo. È comunque ammessa la possibilità di blocco dei dati qualora il trattamento sia avvenuto in violazione di legge.
6. In presenza di istanza non adeguatamente circostanziata in termini sia spaziali sia temporali, considerata la manifesta sproporzione, l'AUSL T.C. rigetta l'istanza medesima.

#### **Art. 12 – Riferimenti normativi**

1. Legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori", come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 151/2015;
2. D. Lgs. n. 196/2003 Codice per la protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della Normativa Nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
3. D. Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro;
4. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010;
5. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
6. Circolare n. 5 del 19.02.2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, recante indicazioni operative sull'installazione di impianti e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970;
7. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 467 dell'11/10/2018, recante "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679";
8. Linee Guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 29.01.2020.

#### **Art. 13 – Revisione**

La revisione si effettua per intervenute modifiche normative, per cambiamenti assetti organizzativi e per successive valutazioni corredate di adeguate e sostanziali motivazioni e comunque si consiglia ogni tre anni.

#### **Art. 14 – Conservazione/archiviazione**

La Direzione della SOC Affari Generali conserva il frontespizio firmato e l'originale (pdf approvato della raccolta firme), con il pdf "Copia conforme all'originale" del presente documento.

	<b>Direttore Amministrativo</b> SOC Affari Generali	<b>Codice</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagina</b>
	<b>Procedura Aziendale</b> Procedura in materia di Videosorveglianza	<b>PA.DA.02</b>	0	10 di 10

#### Art. 15 – Monitoraggio e controllo

Il presente documento è monitorato dalla struttura emittente del documento, SOC Affari Generali e dai verificatori di processo attraverso incontri mensili e relativi verbali pertinenti alla discussione sui dati di adesione al documento, allo scopo/agli obiettivi.

#### Art. 16 – Strumenti

Strumento n. 1 Informazioni estese sulla videosorveglianza e sul video monitoraggio (art. 13 GDPR);  
Strumento n. 2 Cartello videosorveglianza (informazioni sintetiche);  
Strumento n. 3 Cartello video monitoraggio (informazioni sintetiche);  
Strumento n. 4 Istanza di accesso dell'interessato alle immagini registrate;  
Strumento n. 5 Istanza per il salvataggio delle immagini registrate.

#### Art. 17 – Indice revisioni

Revisione n°	Data emissione	Tipo modifica	Titolo
0	29/04/2021	<b>PRIMA EMISSIONE</b> Il presente documento annulla e sostituisce i documenti presenti nell'Ex ASL afferenti all' Azienda USL Toscana Centro, trattanti lo stesso oggetto.	

#### Art. 18 – Diffusione/Consultazione/Lista di diffusione

- Tutto il personale con ruolo di "Incaricato del trattamento dei dati" dell'Azienda USL Toscana Centro mediante inserimento della procedura sulla rete intranet - Portale della Privacy - sezione "Cruscotto" e su "Gestione documenti".
- Tutti i Direttori di struttura organizzativa e altro personale con ruolo di "Referente del Trattamento dei dati", mediante comunicazione e-mail che il documento è consultabile sul Portale della Privacy - sezione "Cruscotto" e su "Gestione documenti".
- Tutti i soggetti esterni con ruolo di "Responsabili del trattamento dei dati" ex art.28 del GDPR 2016/679, mediante comunicazione nelle forme ritenute adeguate da parte dei soggetti aziendali che hanno designato il soggetto esterno come responsabile del trattamento dei dati.
- Direttore Amministrativo (invio email del documento e comunicazione che il documento è consultabile sul Portale della Privacy - sezione "Cruscotto" e su "Gestione documenti").
- Responsabile protezione dati (invio email del documento e comunicazione che il documento è consultabile sul Portale della Privacy - sezione "Cruscotto" e su "Gestione documenti").
- Gruppo di redazione (invio email del documento e comunicazione che il documento è consultabile sul Portale della Privacy - sezione "Cruscotto" e su "Gestione documenti").